

OGGETTO: Recepimento del “Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Viene recepito il documento, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 4 settembre 2014, contenente indirizzi operativi ed indicazioni omogenee relativi alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014

---

Il Presidente, Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 9 aprile 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa contenuto nell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).

Nelle more di un provvedimento normativo nazionale in materia, le Regioni e le Province Autonome hanno condiviso la responsabilità di fornire indirizzi operativi ed indicazioni cliniche omogenee al fine di rendere immediatamente esigibile un diritto costituzionalmente garantito su tutto il territorio nazionale.

A tale scopo, nella seduta del 4 settembre 2014, la Conferenza delle Regioni e delle province Autonome ha approvato il “Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014” (17/109/CR02/C7SAN). Il Presidente della citata Conferenza ha trasmesso il, oltre che al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute, ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome affinché le stesse procedano a riceverlo con atto formale.

Si propone, pertanto, di recepire il “Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014”, di cui all’**allegato A**, parte integrante del presente atto, precisando che per quanto attiene alla fecondazione omologa viene confermato quanto già previsto dalla DGR n. 822 del 4 giugno 2011.

Gli indirizzi operativi e le indicazioni cliniche contenute nel documento di cui all’**allegato A**, si applicano, a far data dal 1 ottobre 2014, alle strutture pubbliche, alle strutture private accreditate ed alle strutture private non accreditate.

Si fa presente, altresì, che le Regioni e le PP.AA. hanno ritenuto che la fecondazione omologa ed eterologa, alla luce della citata sentenza, risultino entrambe modalità di procreazione medicalmente assistita riconosciute quali “Livelli Essenziali di Assistenza” (LEA) e, al fine del riconoscimento economico, hanno già evidenziato al Ministero della Salute la necessità di inserire nel DPCM di adeguamento dei LEA, così come definito nel Patto per la Salute 2014-2016, la PMA omologa ed eterologa (vedi nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, prot. 4002/C7SAN del 4 settembre 2014). Si rimane, quindi, in attesa, da parte dei competenti uffici ministeriali, della puntuale definizione delle prestazioni, delle tariffe, della compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti e delle regole attinenti la mobilità e la compensazione interregionale, che saranno poi oggetto di separato e successivo atto giuntale.

Infine, per garantire uniformità ed omogeneità nell’applicazione degli indirizzi operativi e delle indicazioni cliniche, di cui al documento **allegato A**, da parte delle strutture venete, si incarica il Prof. Carlo Foresta, responsabile di Servizio per la Patologia della Riproduzione umana dell’Azienda Ospedaliera di Padova, di coordinare, per un anno, la loro applicazione.

Si dà atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014 n. 162

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

#### DELIBERA

1. di recepire il “Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 162/2014”, di cui all'**allegato A**, parte integrante del presente atto, precisando che per quanto attiene alla fecondazione omologa viene confermato quanto già previsto dalla DGR n. 822 del 4 giugno 2011, in attesa dell'emanazione del DPCM con l'inserimento delle prestazioni nei Livelli Essenziali di Assistenza;
2. di stabilire che indirizzi operativi e le indicazioni cliniche contenute nel documento di cui all'**allegato A**, si applicano, a far data dal 1 ottobre 2014, alle strutture pubbliche, alle strutture private accreditate ed alle strutture private non accreditate;
3. si rinvia a successivo atto giuntale la definizione delle tariffe, della compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti e delle regole attinenti la mobilità e la compensazione interregionale;
4. di incaricare il Prof. Carlo Foresta, responsabile di Servizio per la Patologia della Riproduzione umana dell'Azienda Ospedaliera di Padova, di coordinare, per un anno, l'applicazione degli indirizzi operativi e delle indicazioni cliniche, di cui al documento **allegato A**, nelle strutture venete;
5. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
6. di dare atto che quanto disposto dal presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Luca Zaia